

Oggetto: PON IOG – Trasmissione delle indicazioni operative per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19.

Con riferimento ai provvedimenti adottati dal Governo in relazione alle misure messe in atto per contrastare la diffusione del COVID-19 e agli esiti del confronto avvenuto con gli Organismi Intermedi regionali in data 15 aprile 2020, la scrivente Amministrazione trasmette agli OOII del PON IOG le indicazioni operative per la prosecuzione dell’attuazione delle misure nel contesto emergenziale in atto, ricorrendo a modalità di realizzazione delle attività “a distanza”.

In particolare, con il presente documento, l’Autorità di Gestione intende:

- fornire le indicazioni operative relative alle modalità per lo svolgimento “a distanza” delle attività di formazione, in coerenza con quanto rappresentato dall’Autorità Capofila del Fondo sociale Europeo (cfr. prot.3616 del 10.03.2020 e prot.3568 del 06.03.2020);
- rappresentare agli OOII del PON IOG la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della modalità “a distanza” anche agli interventi di erogazione dei servizi al lavoro, accogliendo l’apertura della Commissione Europea che, all’interno della nota Ares(2020)1609341 del 17.03.2020, oltre a confermare la non preclusione di principio all’erogazione in modalità “virtuale” o online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo sociale europeo, afferma che “i principi delle specifiche fornite [in ambito formazione] rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi standard”.

Le disposizioni da adottare avranno carattere temporaneo e, saranno, quindi, riferibili al periodo di emergenza sanitaria in corso (DPCM 4 marzo 2020 e s.m.i.). Si precisa che, al fine di salvaguardare le attività già avviate con i giovani residenti nei territori regionali in cui sono stati emanati provvedimenti simili a quelli contenuti nella presente nota, le disposizioni contenute nel presente atto decorrono dalla data del 1° febbraio 2020, termine iniziale per l’ammissibilità della spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19, già individuato dalla Commissione Europea all’interno del Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2020)113final.

Il principio guida dell’AdG è il **contemperamento della duplice esigenza** di:

- **dare continuità al Programma**, preservando i percorsi di politica attiva già intrapresi e quelli da intraprendere da parte dei destinatari;

- **assicurare il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di controllo** derivanti dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) n.90/2017 del 31/10/2016 e s.m.i..

Con riferimento alle attività formative, la modalità “a distanza”, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento delegato sopra richiamato, è valida per le attività che prevedono la partecipazione a corsi di formazione individuali, individualizzati o collettivi, con sistemi che consentano la partecipazione interattiva (live streaming interattivo). In particolare, tali momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti dovranno avvenire attraverso il trasferimento diretto (es. lezione videotrasmissa, seminario in audio conferenza) e, in ogni caso, attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire le attività di controllo di primo livello da parte dell'OI, il rilevamento delle presenze con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la partecipazione (es. attraverso il rilascio di credenziali di accesso, rilevamento biometrico).

Ferme restando le previsioni del Regolamento delegato, si forniscono di seguito alcune precisazioni:

- la modalità di erogazione a distanza è ammessa per l'intero percorso, ovvero per le ore di formazione teorica e laboratoriale, ove quest'ultima sia prevista e compatibile con la finalità dell'attività realizzata;
- ai fini della tracciabilità del percorso e conseguentemente dell'ammissibilità della spesa la documentazione prodotta dal beneficiario in sede di consuntivazione dovrà contenere chiare indicazioni dell'effettivo ricorso alla modalità a distanza (ore erogate, contenuti veicolati e strumenti adottati);
- ai fini del riconoscimento dell'attività svolta, la presenza dei destinatari e degli operatori che erogano il servizio (es. tutor e docente, operatore del mercato del lavoro) dovrà essere tracciata attraverso la compilazione di un registro (online o cartaceo) all'interno del quale dovranno essere, altresì, specificati i luoghi e le modalità di svolgimento dell'attività;
- dovrà inoltre essere garantito il mantenimento di una copia digitale dell'intera attività formativa erogata (es. tabelle, log, tracciati, report) che il Beneficiario sarà tenuto a conservare presso la propria sede operativa e che dovrà esibire nel corso di eventuali controlli in loco;
- con specifico riferimento alla formazione prevista dalle misure 4A e 4C, rispettivamente riferite all'Apprendistato di I livello e di III livello, essendo l'attività

formativa strettamente legata alle prestazioni lavorative, la modalità “a distanza” è possibile solo laddove queste proseguano, anche in modalità *smartworking*;

- laddove previsto dalla disciplina regionale e la natura delle attività del soggetto ospitante ne consenta la prosecuzione, si riconosce la possibilità che avvenga a distanza anche lo svolgimento delle attività formative legate al tirocinio extracurricolare (Misura 5). In tal caso sarà cura del soggetto promotore e del soggetto ospitante fornire un’adeguata attestazione circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto formativo anche mediante il ricorso a modalità attuative alternative e una chiara descrizione delle modalità con le quali sarà garantita la presenza e il supporto di un tutor che accompagni a distanza il tirocinante, attraverso adeguata strumentazione tecnologica;
- per quanto riguarda la Misura 6 Servizio Civile nazionale e regionale si rinvia agli atti e ai provvedimenti che disciplinano il periodo di emergenza in atto adottati rispettivamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalle Regioni/PA di Trento;
- in relazione ai percorsi di accompagnamento che prevedono attività specialistiche per l’avvio di impresa, riconducibili alla scheda Misura 7.1, si consente la realizzazione delle attività purché le stesse vengano svolte con tecnologie a distanza che configurano ambienti di “live streaming interattivo” (FAD sincrona e videoconferenze).

Con riferimento ai servizi al lavoro previsti dalla cornice attuativa della Garanzia

Giovani (Misura 1B, Misura 1C, Misura 3, Misura 5 e 5bis con riferimento alle attività di promozione del tirocinio, Misura 8) è ammessa la modalità di erogazione a distanza, laddove gli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati dispongano di idonea strumentazione, in grado di tracciare e rendere verificabili l’erogazione dei servizi svolti - in termini di tipologia di attività svolta, durata, destinatari trattati - nonché il conseguimento degli output previsti dalle diverse schede misura.

I servizi al lavoro potranno essere erogati laddove l’operatore sia nelle condizioni di realizzare a distanza e tracciare le attività previste da ciascuna scheda misura (ad esempio, per la Misura 1C, di svolgere il colloquio di orientamento con il giovane mediante telefonia o altri supporti tecnologici), garantendo il rispetto degli adempimenti circa l’acquisizione della documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione della spesa della seconda fase.

Ferme restando, anche in tale ambito, le previsioni del Regolamento delegato, si forniscono di seguito alcune precisazioni:

- i servizi al di accompagnamento al lavoro della Misura 3 (quali, ad esempio, tutoring, consulenza, scouting delle offerte di lavoro presso i datori di lavoro) potranno essere erogati secondo la modalità a distanza sopra descritta. La consuntivazione del servizio si attiva esclusivamente a risultato raggiunto, ossia con la stipula di un contratto di lavoro in favore del destinatario. Quest'ultima disposizione è da ritenersi valida anche per la quota del 30% di "premieria" prevista dalla Misura 2A – Formazione per l'inserimento lavorativo;
- per quanto riguarda gli interventi che prevedono la mobilità interregionale e all'estero, ovvero Misura 5bis e Misura 8, la modalità a distanza potrà essere utilizzata in via residuale esclusivamente per portare a termine interventi già attivati da parte dei destinatari.

Si ricorda inoltre che, per consentire la continuità degli interventi previsti dal Programma, ANPAL ha esteso a tutti i destinatari dell'Asse 1, per il tramite della "Scrivania MyAnpal" disponibile sul sito www.anpal.gov.it, la procedura online di presa in carico centralizzata finalizzata alla stipula del patto di servizio (cfr. nota ANPAL Prot. n. 4402 del 08.04.2020).

Per entrambe le tipologie di servizio (formazione e al lavoro), si ribadisce che:

- la documentazione da produrre ai fini dell'ammissibilità della spesa dovrà essere in linea con quanto definito dal Regolamento Delegato (UE) 90/2017 del 31/10/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese. Di conseguenza, gli interventi svolti attraverso la modalità a distanza, dovranno garantire gli stessi criteri di valutazione sull'esistenza e sulla qualità degli output utilizzati per le attività svolte in presenza;
- il luogo "virtuale" di svolgimento delle attività a distanza non fa venir meno gli obblighi di conservazione della documentazione da sottoporre a controlli in loco presso la sede del Beneficiario da parte dell'Organismo Intermedio, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, nonché da parte della Commissione Europea.

Fermo restando gli obblighi sopra menzionati circa la tracciabilità e la verificabilità delle attività erogate a distanza, è facoltà di ciascun OI introdurre ulteriori disposizioni oltre quelle riportate nel presente documento, passibili anch'esse di controlli in loco.

Si fa presente che tale modalità di lavoro, laddove utilizzata, non dovrà comportare ulteriori oneri aggiuntivi per l'AdG, oltre quelli già previsti dalle unità di costo standard.

Infine, in considerazione delle condizioni di eccezionale emergenza in atto, l'OI potrà riservarsi di accordare ai Beneficiari che ne faranno richiesta, la proroga del termine temporale di conclusione delle attività previste dai progetti al fine di garantire l'attuazione dei percorsi già intrapresi con i destinatari finali.

Cordiali saluti

Il Dirigente
(Responsabile Autorità di Gestione)
dr. Pietro Orazio Ferlito
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)